

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 1 Oggetto e denominazioni

1. Con il presente Regolamento vengono disciplinate le procedure per l'elezione dei componenti il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Firenze.
2. Partecipano all'elezione i docenti di I e II fascia in servizio attivo presso l'Accademia in quanto di ruolo, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale su posti in organico..
3. Non si considerano in servizio attivo i docenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, risultino in aspettativa senza assegni, o destinatari, di provvedimento disciplinare o giudiziario avente efficacia definitiva, e sollevati dai propri impegni didattici.

Art. 2 Composizione del Consiglio Accademico

1. Ai sensi dell'art. 18 lett. b) dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, il Consiglio Accademico, oltre al Direttore che ne è membro di diritto e lo presiede, è composto da:
 - a) - 10 (dieci) docenti di I e II fascia eletti dal Collegio dei Professori;
 - b) - 2 (due) studenti designati dalla Consulta degli Studenti
2. Il Consiglio Accademico dura in carica 3 anni e i singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 2, DPR 132/2003.

Art. 3 Caratteri generali del sistema elettorale

1. Sono nominati con decreto direttoriale componenti del Consiglio Accademico i dieci docenti di I e II fascia che abbiano ottenuto il maggior numero di voti di preferenza a seguito delle elezioni svolte in attuazione del presente regolamento. In caso di parità di preferenze è nominato consigliere il docente avente maggiore anzianità di servizio maturata anche in altre istituzioni AFAM purché conseguita in forza di un contratto di insegnamento; e in caso di ulteriore parità quello più anziano di età.
2. Ai sensi dell'art. 18, lett. b), punto 15), dello Statuto, ciascun elettore ha diritto di esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo – arrotondato per eccesso - rispetto al numero totale dei candidati eleggibili; tale numero è pari a 4.
3. Il voto è personale, libero e segreto.
4. I docenti eletti esercitano il mandato nell'esclusivo interesse dell'Accademia e senza vincolo di rappresentanza.
5. La regolarità della consultazione elettorale è garantita da apposita Commissione Elettorale di cui al successivo art. 6.
6. La permanenza nella carica di consigliere accademico è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso questa Accademia. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico, con contestuale avvio del procedimento di sostituzione di cui al successivo comma 7.
7. Nel caso di 3 (tre) assente ingiustificate consecutive di un consigliere, questi verrà considerato decaduto e si procederà al suo rinnovo

8. Ove un consigliere eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, esso viene sostituito attraverso l'elezione di nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. Godono di diritto all'elettorato attivo i docenti dell'Accademia di I e II fascia di ruolo, con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata annuale su insegnamenti in organico, in servizio attivo alla data di svolgimento delle elezioni ai sensi dell'art. 1, comma 2.
2. Godono di elettorato passivo, con esclusione del Direttore e salva la loro formale candidatura ai sensi del successivo art. 5 comma 4, i docenti di I e II fascia che alla data di indizione delle elezioni siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. - risultino in servizio attivo presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze;
 - b. - risultino di ruolo ovvero titolari di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato, o determinato purché compatibile con il periodo temporale del mandato;
 - c. - abbiano attivamente partecipato alla vita accademica, anche presso altre istituzioni, da almeno 5 anni anche non in modo continuativo purché in forza di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato.
 - d. - siano in possesso di comprovata professionalità
3. Non sono in ogni caso eleggibili i docenti che nell'ultimo quinquennio, considerato ai loro propri fini, siano stati sospesi dal servizio con provvedimento disciplinare esecutivo o dell'Autorità Giudiziaria passato in giudicato.
4. Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di consigliere per 2 (due) mandati consecutivi pieni precedentemente al presente Regolamento. La validità del mandato si intende piena quando esso viene espletato per almeno la metà + 1 giorno della sua durata.

Art. 5 - Procedimento elettorale

1. L'elezione del Consiglio Accademico è indetta dal Direttore dell'Accademia ogni triennio, sentito il Collegio dei Professori, con decreto pubblicato all'albo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.
2. Entro i successivi 7 (sette) giorni sono affissi all'Albo, a cura della Commissione Elettorale, in distinti elenchi i nominativi dei docenti titolari dell'elettorato attivo e passivo di cui agli art. 4 del presente regolamento. L'elenco degli aventi diritto al voto resterà affisso all'albo fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
3. Avverso detti elenchi è possibile presentare reclamo alla Commissione Elettorale.
4. I docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura in forma scritta e sottoscritta depositata, anche a mezzo fax, con il curriculum artistico/scientifico/professionale ed eventuale allegato di programma di mandato, e ogni altro dato ritenuto utile, presso la Direzione Amministrativa dell'Accademia entro le ore 17 del settimo giorno lavorativo antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale. Di tali candidature e relativa documentazione di corredo è data immediata informazione in un elenco, progressivamente aggiornato dalla Commissione Elettorale, affisso in apposita bacheca e quindi altresì esposto, nei giorni della consultazione, presso il seggio elettorale e sul sito dell'istituto.
5. La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previa valutazione della Commissione elettorale
6. La Direzione, compatibilmente alle disponibilità consentite dalle attività didattiche, fin a 2 giorni prima delle elezioni, mette a disposizione dei candidati spazi idonei per eventuali riunioni di presentazione dei programmi.

7. Le elezioni si svolgono in 2 (due) giornate consecutive, dalle ore **10.00** alle ore **14.00**.

Art. 6 - La Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale che presiede la consultazione è costituita da 5 (cinque) docenti, + un supplente in caso di impedimento del membro effettivo, nominati dal Direttore, fra quelli che non siano candidati, su designazione del Collegio dei Professori appositamente convocato per le procedure elettorali del Consiglio Accademico. La partecipazione alla Commissione Elettorale è prestata a titolo gratuito.
2. La Commissione è presieduta dal membro di maggior anzianità di servizio.
3. E' compito della Commissione Elettorale:
 - a) - acquisire le candidature, valutare la loro congruità con l'art. 4, comma 2 del presente Regolamento e pubblicare l'elenco dei candidati;
 - b) - pubblicare l'elenco degli elettori;
 - c) - garantire a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - d) - sovrintendere alla regolarità del procedimento elettorale ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento.
 - e) - nominare la Commissione di seggio di cui al successivo art. 7.
 - f) - predisporre il materiale per le operazioni di voto: elenco degli aventi diritto al voto, verbali e schede di votazione, verbali di scrutinio, matite copiative, nonché materiali di cancelleria.
 - g) - acquisire gli eventuali reclami di cui all'art. 4, commi 4 e 5, in genere, di ogni altra contestazione che le venga formalmente sottoposta inerente lo svolgimento della consultazione elettorale, ove necessario convocando le parti in causa e comunque svolgendo tutti i riscontri che si rendano opportuni in relazione alla fattispecie concreta.
 - h) - procedere alla proclamazione degli eletti.
4. La Commissione Elettorale espleta i propri compiti avvalendosi della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del personale amministrativo dell'istituto.

Art. 7 - IL seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito da 3 (tre) docenti membri effettivi e uno supplente che non abbiano avanzato la candidatura ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 designati dal Collegio dei Professori. La partecipazione al Seggio elettorale è prestata a titolo gratuito.
2. E' compito del seggio elettorale, presieduto dal membro più anziano di età, sovrintendere alla costituzione del seggio e a tutte le operazioni di voto, assicurandone il regolare svolgimento, nonché procedere alle operazioni di scrutinio.
3. Nel corso delle operazioni di voto il seggio deve essere sempre presenziato almeno da 2 membri della Commissione.

Art. 8 - Modalità di voto e scheda elettorale

1. A ciascun elettore è consegnata una scheda di votazione, precedentemente controfirmata da 1 membro del seggio, previo accertamento della sua identità e controfirma da parte dell'elettore sull'elenco degli aventi diritto.
2. L'elettore deve poter esprimere il voto in luogo idoneo a garantirne la segretezza.

3. Il voto si esprime indicando in corrispondenza dell'apposito spazio a fianco del/i nominativo/i del/i candidato/i prescelti fino ad un max. di 4 preferenze. Le preferenze vanno espresse marcando con un segno inequivoco il riquadro corrispondente al nominativo del o dei candidati prescelti.
4. E' nulla la scheda che riporti nomi o segni atti a riconoscere e identificare l'elettore. E' altresì nulla la scheda che riporti un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero rechi comunque indicazioni diverse da quelle volte ad esprimere la/le preferenza/e.
5. La scheda, debitamente ripiegata dall'elettore, viene inserita nell'apposita urna.
6. Il seggio elettorale, dietro richiesta dell'elettore che ritenga di essere incorso in errore nell'espressione del voto prima di aver riposto la scheda nell'urna, provvede all'annullamento della scheda distruggendola all'istante e riconsegna all'elettore una nuova scheda elettorale.

Art. 9 - Dello scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio delle votazioni sono svolte, senza soluzione di continuità, alla chiusura delle urne nella seconda delle due giornate di votazione. Delle operazioni elettorali e di scrutinio delle schede è redatto contestuale processo verbale sottoscritto dai membri del seggio elettorale.
2. La proclamazione dei risultati è effettuata dal Presidente della Commissione Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio e quindi pubblicata all'Albo e sul sito dell'Accademia; copia viene altresì consegnata alla Direzione.

Art. 10 - Norma transitoria

1. le elezioni per il rinnovo del Consiglio Accademico si svolgeranno nei giorni **27-28 giugno 2016**.
2. In applicazione del comma 4. dell'art. 5 del presente Regolamento, le candidature a componente il Consiglio Accademico saranno presentate entro le ore **13** del giorno **18 giugno p.v.**
3. La nomina del nuovo Consiglio Accademico avverrà a partire dal giorno 15/7/2016.

Art. 11 - Norme finali

4. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 7 comma 6, lett. a) del DPR n. 132 del 28/2/2003. Eventuali modifiche ed integrazioni saranno apportate secondo le prescritte procedure.
- 5.

Firenze 30 maggio 2016

F.to il Presidente
Prof. Luciano Modica